



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"
Istituto Tecnologico e Professionale
Centro Territoriale Permanente per l' E.D.A. del Casentino
☎ 0575/ 593027 P.zza Matteotti 1, 52011 Bibbiena (AR) Fax 0575/536292
e-mail: segreteria@isisfermi.it presidenza@isisfermi.it ctp@isisfermi.it
ARIS01200B@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 80000110512



REGOLAMENTO di DISCIPLINA

ART. 1 - COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI.

Costituiscono mancanze disciplinari, con riferimento al Regolamento di Istituto e ai doveri elencati nell' art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, alla situazione specifica dell'istituto, i comportamenti differenziati secondo le *seguenti tipologie* anche con riferimento alla Didattica a Distanza (DAD) ad atti di cyberbullismo e violazione regole anti covid :

- A.**
 1. Atteggiamento di disattenzione e disinteresse nei riguardi delle attività didattiche;
 2. disturbo del normale andamento delle lezioni;
 3. inadempienza nello svolgimento dei compiti assegnati o dimenticanza del materiale di studio occorrente per le lezioni;
 4. uso indebito del telefono cellulare od altri strumenti informatici anche connessi alla DAD (didattica a distanza).
- B.**
 1. Ritardi o negligenza nella giustificazione degli stessi e delle assenze;
 2. discontinuità nella frequenza o frequenza saltuaria non adeguatamente motivate o giustificate;
 3. violazione delle regole della democrazia interna;
 4. ritardi ingiustificati nel rientro dall'intervallo e uscita (anche temporanea) dall'ambito degli spazi di pertinenza della scuola, o comunque dal luogo in cui si svolge l'attività didattica, senza la prescritta autorizzazione.
- C.**
 1. Danneggiamento dei locali, degli arredi, delle strutture e dei materiali e del patrimonio della scuola;
 2. danneggiamento di beni appartenenti ai/delle compagni/e o al personale della scuola;
 3. manomissione dei dispositivi di sicurezza anche informatici;
 4. violazione delle disposizioni relative alla sicurezza, alla salute, all'igiene.
- D.**
 1. Mancanza di rispetto nei confronti dei/delle compagni/e o del personale della scuola;
 2. vilipendio dell'autorità scolastica o degli organi collegiali;
 3. offese verbali e non nei confronti dei/delle compagni/e o del personale della scuola;
 4. comportamento pericoloso per l'incolumità delle persone.
- E.**
 1. Comportamenti violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti dei/delle compagni/e o del personale della scuola;
 2. atti che violano la dignità e il rispetto della persona umana;
 3. reati gravi nei riguardi dei/delle compagni/e o del personale della scuola;
 4. recidiva in atti di violenza.

ART. 2 GRAVITÀ DELLE TRASGRESSIONI.

Per ogni tipologia di trasgressione vengono individuati i seguenti livelli di gravità:

- 1. Per le trasgressioni di tipo "A":**
 - livello **A1**: fatto occasionale di modesta entità;
 - livello **A2**: recidiva nel comportamento;
 - livello **A3**: persistenza nel comportamento;
 - livello **A4**: rifiuto della consegna del telefono cellulare o del riporlo spento.
- 2. Per le trasgressioni di tipo "B":**
 - livello **B1**: fatto occasionale;
 - livello **B2**: recidiva nel comportamento;
 - livello **B3**: persistenza nel comportamento o fatto grave;
 - livello **B4**: fatto molto grave.
- 3. Per le trasgressioni di tipo "C":**
 - livello **C1**: fatto colposo o comportamento occasionale;
 - livello **C2**: fatto grave e volontario;
 - livello **C3**: recidiva o persistenza nel comportamento scorretto;
 - livello **C4**: fatto gravissimo.
- 4. Per le sanzioni di tipo "D":**
 - livello **D1**: fatto occasionale di modesta entità;
 - livello **D2**: fatto rilevante o recidiva nel comportamento;
 - livello **D3**: fatto grave o comportamento persistente;
 - livello **D4**: fatto molto grave o ostinazione nel comportamento scorretto.
- 5. Per le sanzioni di tipo "E":**
 - livello **E1**: fatto occasionale di modesta entità;
 - livello **E2**: fatto rilevante o recidiva nel comportamento;
 - livello **E3**: fatto grave o comportamento persistente;
 - livello **E4**: fatto molto grave o ostinazione nel comportamento scorretto.

ART. 3 - TIPOLOGIA DELLE SANZIONI ED ORGANI EROGANTI.

Premesso che la nota sul Registro di classe da parte dell'insegnante non ha valenza disciplinare in senso stretto ma solo funzione informativa, per le trasgressioni ed i livelli sono individuate le seguenti sanzioni ed i corrispondenti organi eroganti:

1. **Trasgressioni A1:** rimprovero orale dell'insegnante ed annotazione scritta sul registro di Classe;
2. **Trasgressioni A2:** rimprovero con annotazione scritta dell'insegnante, comunicazione alla famiglia, con possibilità di allontanamento dalla classe sotto la custodia del/la Collaboratore / Collaboratrice scolastico/scolastica fino al ripristino da parte dell'alunno/a di una condizione adeguata all'apprendimento e alla convivenza civile in classe; in caso di recidiva, il Consiglio di Classe può infliggere almeno un giorno di sospensione che può essere convertito in attività didattiche aggiuntive secondo l'elenco allegato;
3. **Trasgressioni A3:** annotazione sul Registro di Classe del docente, verbalizzazione del Consiglio di classe, comunicazione alla famiglia e, in caso di recidiva, il Consiglio di Classe può infliggere almeno un giorno di sospensione che può essere convertito in attività didattiche aggiuntive;
4. **Trasgressioni A4:** annotazione sul Registro di Classe del docente, verbalizzazione del Consiglio di classe, comunicazione alla famiglia e sospensione fino a 5 giorni che può essere convertita in attività didattiche aggiuntive;
5. **Trasgressioni B1:** rimprovero con annotazione scritta dell'insegnante e comunicazione alla famiglia;
6. **Trasgressioni B2:** annotazione scritta sul Registro di Classe dell'insegnante, verbalizzazione del Consiglio di Classe e comunicazione alla famiglia;
7. **Trasgressioni B3:** rimprovero scritto ufficiale del Dirigente Scolastico, verbalizzazione del Consiglio di Classe, comunicazione alla famiglia e eventuale sospensione fino a 7 giorni che può essere convertita in attività didattiche aggiuntive;
8. **Trasgressioni B4:** verbalizzazione del Consiglio di Classe, comunicazione alla famiglia, sospensione da 5 a 15 giorni che può essere convertita in attività didattiche aggiuntive;
9. **Trasgressioni C1:** rimprovero dell'insegnante annotato sul Registro di Classe e riparazione del danno o risarcimento pecuniario equivalente al valore del danno arrecato;
10. **Trasgressioni C2:** verbalizzazione del rimprovero del Consiglio di Classe e riparazione o risarcimento pecuniario equivalente al valore del danno arrecato e sospensione fino a 5 giorni che può essere convertita in attività didattiche aggiuntive;
11. **Trasgressioni C3:** verbalizzazione del rimprovero del Consiglio di Classe, risarcimento pecuniario equivalente al valore del danno arrecato e sospensione fino a 10 giorni che può essere convertita in attività didattiche aggiuntive;
12. **Trasgressioni C4:** verbalizzazione del Consiglio di Classe, risarcimento pecuniario equivalente al valore del danno arrecato e sospensione fino a 15 giorni che può essere convertita in attività didattiche aggiuntive;
13. **Trasgressioni D1:** rimprovero scritto dell'insegnante, verbalizzazione del Consiglio di Classe, obbligo di scuse, comunicazione alla famiglia e sospensione fino a 3 giorni che può essere convertita in attività didattiche aggiuntive;
14. **Trasgressioni D2:** verbalizzazione del Consiglio di Classe, obbligo di scuse, comunicazione alla famiglia e sospensione fino a 7 giorni che può essere convertita in attività didattiche aggiuntive;
15. **Trasgressioni D3:** verbalizzazione del Consiglio di Classe, obbligo di scuse, sospensione dalle lezioni per un periodo fino a 10 giorni che può essere convertita in attività didattiche aggiuntive secondo l'elenco allegato;
16. **Trasgressioni D4:** verbalizzazione del Consiglio di Classe, obbligo di scuse, sospensione fino a 15 giorni che può essere convertita in attività didattiche aggiuntive;
17. **Trasgressioni E1:** rimprovero scritto dell'insegnante, verbalizzazione del Consiglio di Classe, comunicazione alla famiglia e sospensione fino a 5 giorni che può essere convertita in attività didattiche aggiuntive;
18. **Trasgressioni E2:** verbalizzazione del Consiglio di Classe, comunicazione alla famiglia e sospensione fino a 15 giorni che può essere convertita in attività didattiche aggiuntive;
19. **Trasgressioni E3:** verbalizzazione del Consiglio di Classe, comunicazione alla famiglia e sospensione oltre 15 giorni fino al termine delle lezioni e obbligo di pubbliche scuse;
20. **Trasgressioni E4:** verbalizzazione del Consiglio di Classe, comunicazione alla famiglia, sospensione fino al termine delle lezioni, non ammissione agli esami di stato o esclusione dallo scrutinio finale.

Il Consiglio di Classe valuterà le annotazioni, le verbalizzazioni e le sospensioni nell'attribuzione del voto di condotta, tenendo conto che il "sette" in condotta pregiudica la partecipazione ai viaggi di istruzione.

La sospensione superiore oltre 15 giorni, adottata dal Consiglio di Istituto, è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. In casi molto gravi, la sanzione consiste nell'allontanamento dalla comunità scolastica

con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

L'organo competente ad infliggere le sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

ART. 3 - ORGANO DI GARANZIA.

È istituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 dello "Statuto delle Studentesse e degli studenti", l'Organo di Garanzia interno all'Istituto con funzione di deliberare in secondo grado sulle impugnazioni delle sanzioni inflitte in primo grado dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto.

ART. 4 - IMPUGNAZIONI.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno dell'Istituto. L'Organo di Garanzia dell'Istituto è composto dal/la docente, dal genitore e dallo/a studente/studentessa eletti dal Consiglio di Istituto nella Giunta Esecutiva e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. L'Organo di Garanzia dura in carica per tutto l'anno scolastico; si riunisce ogni volta che ne viene chiesta la pronuncia e delibera, senza formalità di procedura, emettendo un giudizio scritto inappellabile di accoglimento o di rigetto, motivandone le ragioni. L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti interni in merito all'applicazione del presente Regolamento e delibera anche sui reclami contro le violazioni dello "Statuto delle Studentesse e degli studenti" contenute nel presente Regolamento e decide in via definitiva. E', inoltre, possibile ricorrere, contro la delibera adottata dall'Organo di Garanzia, al Dirigente Scolastico Regionale, che decide in via definitiva sui reclami proposti.

ART. 5 - FINALITA' E LIMITI DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (di tali provvedimenti sarà sempre data comunicazione scritta alla famiglia). La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate, ispirate al principio della riparazione del danno e tengono conto della situazione personale dell'alunno/a, a cui è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica (in base all'elenco delle attività allegate). Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un Organo Collegiale (Consiglio di Classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli/delle studenti/studentesse o Consiglio di Istituto . Il temporaneo allontanamento dello/a studente/studentessa dalla comunità scolastica anche in Didattica a Distanza (DAD) può essere disposto dal Consiglio di Classe, solo per un periodo non superiore ai quindici giorni. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto dal Consiglio di Classe un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. L'allontanamento dello/a studente/studentessa dalla comunità scolastica oltre 15 giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. In tal caso, la sanzione è adottata dal Consiglio di Istituto. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo/a stesso/a studente/studentessa sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo/a studente/studentessa è consentito di iscriversi ad altra scuola. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 6 - CONVERSIONE DELLE SANZIONI.

Allo/a studente/studentessa è riconosciuto il diritto di proporre la conversione della sanzione con lo svolgimento di attività utili per la comunità scolastica. L'organo erogante valuta la proposta di conversione e ne sceglie il tipo o ne motiva l'eventuale rigetto. Contro il rigetto della proposta di conversione, lo/a studente/studentessa potrà ricorrere all'Organo di Garanzia che si pronuncerà in maniera inappellabile.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI.

Il presente Regolamento di Disciplina viene deliberato dal Consiglio di Istituto ed entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione. Il Regolamento di Disciplina, lo "Statuto delle Studentesse e degli studenti" e il "Patto Educativo di Corresponsabilità" vengono forniti agli/alle studenti/studentesse, da parte della Segreteria didattica e hanno forza di legge per le parti interessate. In particolare, il Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa i diritti ed i doveri nel rapporto tra la Scuola, gli/le Studenti/Studentesse e le Famiglie, viene sottoscritto dai genitori e dagli/dalle studenti/studentesse al momento dell'iscrizione. La competenza per modificare il Regolamento di Disciplina ed il Patto Educativo di Corresponsabilità, nonché per la sua eventuale revisione appartiene al Consiglio di Istituto.

• Resta inteso che in caso di fatti gravi che, se ripetuti, possano mettere in pericolo l'incolumità degli alunni, il D.S. potrà allontanare temporaneamente l'alunno dalla classe Didattica a Distanza (DAD) al fine di riportare il clima in condizione di serenità e garantire la sicurezza degli utenti.